



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi fino al

Lì _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 102 del 12/11/2013

OGGETTO: Ricorso avanti al T.A.R. Puglia – sezione di Lecce Nardulli Rosanna
c/Comune di Castellaneta Affidamento incarico a legale di fiducia
per la difesa di questo Ente.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che in data 29/10/2013 è stato notificato a questo Ente, prot. gen. 25981, ricorso al T.A.R. Puglia – Lecce da parte della Sig.ra Rosanna NARDULLI, rappresentata e difesa dall' Avv. Giovanni Pellegrino, per *l'annullamento previa sospensione dell'efficacia* del provvedimento 5/09/2013 prot n. 20787 con cui il Dirigente della IV Area del Comune di Castellaneta ha disposto l'annullamento in via di autotutela *"del permesso di costruire n. 146/05 del 15/11/2006 con cui la ditta Rochira Giuseppe è stata autorizzata a realizzare fabbricati rurali ,adibiti ad abitazione e a deposito agricolo in c.da Santo Stefano su terreno registrato in catasto al fg.. 54 p.lla 25 e del successivo permesso di costruire n. 101/07 del 27/3/2008 rilasciato in variante"*; nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale ed, ove della nota del 14/5/2013 prot. n. A00108/8244 dell'Ufficio Parco e Tratturi della Regione Puglia, nonché della nota 5/2/2004 prot. n. 1182/06 con cui il Dirigente del settore Urbanistico della Regione Puglia ha attestato la coerenza al PUTT/p delle perimetrazioni di cui ai punti 1.1. e 1.2. dell'art. 5.05 delle NTA del PUT T/p.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Antonio Pancallo, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta, alla Via Stazione n. 10 .

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui

le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”*;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

- 1) costituirsi nel giudizio promosso avanti al TAR Puglia Sez. di Lecce da Nardulli Rosanna contro il Comune di Castellaneta, giusto ricorso notificato a questo Ente in data 29/10/2013, prot. gen. 25981, ricorso al T.A.R. Puglia – Lecce da parte della Sig.ra Rosanna NARDULLI, rappresentata e difesa dall' Avv. Giovanni Pellegrino,, di cui in narrativa, conferendo al legale ampio mandato *ad litem*, per la tutela degli interessi di questo Ente;
- 2) di nominare l'Avv. Antonio Pancallo, libero professionista con studio in Castellaneta (TA) alla Stazione n. 10 legale di fiducia di questo Ente;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

Timbro


